



REPUBBLICA ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



## ISTITUTO COMPRESIVO ARCO

Sede: Loc. Prabi - 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – C.F. 93012960220  
segr.ic.arco@scuole.provincia.tn.it - ic.arco@pec.provincia.tn.it - sito internet: www.icarco.edu.it

ica\_lp /2025/4.5/PM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Al personale assegnato  
all'Istituzione scolastica  
**IC ARCO**

**Oggetto: Obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti – disposizioni di servizio a.s. 2025/26.**

Gentili,

con la presente nota si ricordano gli obblighi di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti che gravano sul personale docente, assistente educatore e ausiliario in base a quanto previsto dalla normativa vigente e disciplinato dai regolamenti e atti organizzativi interni.

Le indicazioni sono dettate per tutti i plessi, con i necessari adattamenti per le situazioni specifiche, per le quali si rimanda alle disposizioni organizzative di plesso.

### Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, gli educatori ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico, il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti e degli educatori rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni loro affidati è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile e, per prassi giurisprudenziale consolidata, è **prioritaria rispetto agli altri obblighi di servizio**: preme a tal fine precisare che **la prestazione professionale si prolunga fino all'adempimento degli obblighi di vigilanza**.

Il docente/educatore ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

Per quanto riguarda in particolare il personale docente, il CCPL vigente specifica che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**.

Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente sulla classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

### Ingresso e uscita

I Piani organizzativi di plesso regolamentano nello specifico l'ingresso e l'uscita degli studenti e le sorveglianze, prevedendo anche l'anticipo del servizio per adempiere alle operazioni di vigilanza delle/dei minori in ingresso.



REPUBBLICA ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



## ISTITUTO COMPRESIVO ARCO

Sede: Loc. Prabi - 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – C.F. 93012960220  
segr.ic.arco@scuole.provincia.tn.it - ic.arco@pec.provincia.tn.it - sito internet: www.icarco.edu.it

### Attività didattica

Durante la ricreazione, nel corso della mensa e durante l'interscuola la responsabilità nella vigilanza degli studenti è dei docenti che in quel momento hanno l'incarico della sorveglianza.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe per motivi urgenti e improrogabili, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti in aula, nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

**In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la dirigente scolastica, i collaboratori della DS, o i coordinatori di plesso al termine dell'ora di lezione.**

È compito del docente adottare modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica.

### Cambio d'ora

L'alternanza dei docenti al cambio d'ora deve essere svolta nel modo più rapido possibile con l'aiuto di collaboratori scolastici, se presenti.

Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente lascia la classe solo dopo l'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva che, in caso di ritardo, è tenuto ad avvisare un collaboratore scolastico o il referente di plesso, per essere sostituito nella vigilanza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.

**I docenti che entrano in servizio nel corso dell'orario scolastico (dalla seconda ora in poi) sono tenuti a trovarsi nel momento del cambio dell'ora, già davanti all'aula dove prenderanno servizio.**

In caso di ritardo o di assenza i docenti devono darne tempestiva comunicazione alla scuola.

### Intervallo

La ricreazione si svolge nelle modalità indicate nelle misure organizzative di ciascun plesso, sotto la vigilanza dei docenti e degli educatori individuati, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio/l'area assegnata, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

### Spostamenti interni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.



REPUBBLICA ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



## ISTITUTO COMPRESIVO ARCO

Sede: Loc. Prabi - 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – C.F. 93012960220  
segr.ic.arco@scuole.provincia.tn.it - ic.arco@pec.provincia.tn.it - sito internet: www.icarco.edu.it

### Compiti del personale collaboratore scolastico

Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo provinciale di lavoro che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso e dell'uscita degli alunni nella/dalla scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a collaborare con il personale docente nelle operazioni di vigilanza sulle/sui minori, come specificato nei diversi piani operativi di plesso;
- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe;
- il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
- i collaboratori scolastici devono riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;
- i collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente alla DS o ai suoi collaboratori/referenti di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
- i collaboratori scolastici devono accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente alla Responsabile amministrativa scolastica o alla dirigente scolastica eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;
- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni con disabilità o temporaneamente limitati nelle loro capacità di movimento, in particolar modo nell'accesso dalle aree esterne, all'interno, nell'uscita da esse e, in generale, negli spostamenti programmati per la classe.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Paola Maroni

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



REPUBBLICA ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



## ISTITUTO COMPRESIVO ARCO

Sede: Loc. Prabi - 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – C.F. 93012960220  
segr.ic.arco@scuole.provincia.tn.it - ic.arco@pec.provincia.tn.it - sito internet: www.icarco.edu.it

### Riferimenti contrattuali e normativi

CCPL

*Art. 26 (Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo)*

[...]

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

CODICE CIVILE

*Art. 1218 (Responsabilità del debitore)*

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

*Art. 2047 (Danno cagionato dall'incapace)*

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e' tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità'.

*Art. 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)*

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.